

Il procedimento monitorio in Germania

Introduzione

Il procedimento monitorio in Germania viene regolato nei §§ 688 del Codice di Procedura Civile (= Zivilprozessordnung = ZPO).

Il procedimento monitorio tedesco è caratterizzato da una divisione in due fasi:

1. il procedimento che finisce con l'emissione del decreto ingiuntivo, e
2. il procedimento che finisce con l'emissione del decreto esecutivo.

Il decreto ingiuntivo tedesco non è quindi un titolo esecutivo.

La fase inaudita altera parte

La pronuncia del decreto ingiuntivo e del decreto esecutivo non avviene in contraddittorio.

La parte convenuta può opporsi solo dopo l'emissione e notificazione del decreto ingiuntivo o del decreto esecutivo.

Il decreto ingiuntivo viene emesso senza sentire la parte convenuta.

Il decreto ingiuntivo

I requisiti per l'ammissibilità del decreto ingiuntivo sono fissati dagli §§ 688 e 690 ZPO e sono essenzialmente questi:

- Il ricorrente deve vantare un credito pecuniario in Euro che deve essere certo e determinato. Questo significa che possano essere richieste soltanto somme di denaro. Non rientrano quindi nel procedimento d'ingiunzione le prestazioni di fare e non fare, la restituzione di beni immobili e in genere l'adempimento di crediti da accertare.
- Il credito non deve dipendere da una prestazione da parte del ricorrente che non è ancora eseguita.
- Devono essere indicate nella domanda di ingiunzione di pagamento le parti e i legali rappresentanti delle parti.
- Deve essere indicato nella domanda la pretura alla quale la domanda viene diretta.

- Deve essere specificato e individuato nella domanda il credito e la sua causa. Possono essere fatti valere più crediti derivanti da più cause con un'unica domanda
- La domanda deve contenere la dichiarazione del ricorrente che il credito non dipende da una controprestazione o che la controprestazione è già stata eseguita.
- Il ricorrente deve indicare nella domanda il tribunale che è competente per il processo ordinario. La ragione per questo requisito è la competenza speciale che il diritto tedesco prevede per le procedure di ingiunzione di pagamento.
- La domanda deve essere firmata.
- Non deve essere prodotta nella domanda prova certa e scritta del credito vantato.

Competenza

La domanda per ottenere un decreto ingiuntivo deve essere presentato al pretore del luogo dove si trova il c.d. “foro generale” del ricorrente, non quello del convenuto. Il foro generale di una persona fisica si trova al luogo del suo domicilio. Il foro generale di una persona giuridica si trova al luogo della sua sede.

In ogni regione (“Bundesland”) della Germania, le procedure di ingiunzione di pagamento sono state concentrate presso una sola pretura che è competente quando il ricorrente ha il suo foro generale in questa regione.

In Baviera, per esempio, tutte le domande di ingiunzione devono esser presentate alla Pretura di Coburg.

Se il ricorrente non ha un foro generale in Germania, è competente per la domanda di ingiunzione la Pretura di Berlino-Wedding.

La Pretura di Berlino-Wedding è anche competente per la domanda di ingiunzione europea.

L'emissione del decreto ingiuntivo

Il pretore a cui è presentata la domanda di ingiunzione di pagamento valuta se siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità e se la domanda è corretta e appare essere fondata.

Qualora nella domanda non figurino tutti gli elementi necessari, il pretore dà al ricorrente la possibilità di completare o ratificare la domanda.

Ove le condizioni per introdurre una domanda di ingiunzione di pagamento siano riunite, il pretore emette l'ingiunzione di pagamento quanto prima. Non esiste un termine obbligatorio per l'emissione. Di solito passano 2 a 4 settimane dalla presentazione della domanda fino all'emissione del decreto ingiuntivo.

L'ingiunzione di pagamento tedesco è emessa sulla mera base delle dichiarazioni fornite dal ricorrente nella domanda, non verificate dal giudice.

Il decreto ingiuntivo viene notificato al convenuto d'ufficio.

Il decreto ingiuntivo come tale non è però esecutivo.

Nel decreto ingiuntivo il convenuto viene informato che il pretore non ha verificato il credito.

Nel decreto ingiuntivo convenuto viene invitato a pagare quanto richiesto dal ricorrente entro due settimane dalla notifica. Viene inoltre informato che può presentare ricorso di opposizione.

Nel decreto ingiuntivo il convenuto viene informato che può presentare per iscritto un ricorso di opposizione e che, trascorso il termine di due settimane, il pretore emetterà, su richiesta del ricorrente, decreto esecutivo.

L'emissione del decreto esecutivo

Se il convenuto non presenta per iscritto un ricorso di opposizione contro il decreto ingiuntivo entro due settimane dalla notifica del decreto, il ricorrente può presentare una domanda per ottenere il decreto esecutivo.

La domanda non può essere presentata prima del decorso del termine di due settimane dalla notifica del decreto ingiuntivo e non può più essere presentata dopo il decorso di sei mesi dalla notifica del decreto ingiuntivo.

Quando ci sono i presupposti, il giudice emette il decreto esecutivo.

Il decreto esecutivo viene notificato d'ufficio.

Il decreto esecutivo ha l'effetto di una sentenza contumaciale. Questo significa (1.) che il decreto è esecutivo senza necessità di prestare garanzia e (2.) che il convenuto può fare ricorso di opposizione entro due settimane dalla notifica del decreto esecutivo.

Il ricorso di opposizione

L'opposizione ad un decreto ingiuntivo o ad un decreto esecutivo si propone davanti all'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto, quindi al pretore.

Il pretore, dopo aver controllato le formalità del ricorso e se un rinvio è stato richiesto da almeno una delle parti, rinvia la procedura al giudice che è stato indicato dal ricorrente nella domanda di ingiunzione iniziale come competente per il processo ordinario.

Il processo ordinario

In seguito all'opposizione contro il decreto ingiuntivo o al decreto esecutivo e in seguito al rinvio il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito.

Questa è la seconda fase del procedimento monitorio (la prima è quella ingiuntiva, la seconda è quella con rito classico).

A differenza della situazione in Italia, non c'è un'inversione delle parti nel giudizio ordinario. Il debitore opponente (convenuto) non diventa attore e il creditore non diventa il convenuto.

Il creditore che aveva presentato la domanda di ingiunzione iniziale rimane attore. Deve motivare il suo credito con un'atto di citazione corrispondente a quello con il quale inizia il processo ordinario.

Nella seconda fase potranno essere proposte tutte le prove, non solo quelle scritte o documentali.

Il giudice ordinario può sospendere con ordinanza l'esecuzione provvisoria del decreto esecutivo solo in casi particolari e solo contro prestazione di una garanzia da parte del debitore/convenuto